

**DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2015**  
**333/2015/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014 IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 1532/2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 luglio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1999, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2004, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 9 aprile 2015, 163/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 163/2015/R/eel);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, n. 1648/2014 (di seguito: sentenza n. 1648/2014);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, n. 1532/2015 (di seguito: sentenza n. 1532/2015).

## CONSIDERATO CHE:

- con deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, l’Autorità è intervenuta, in via d’urgenza, a modificare l’allora vigente disciplina degli sbilanciamenti, di cui agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111/06 (di seguito: disciplina degli sbilanciamenti); la finalità degli interventi era quella di contrastare condotte opportunistiche poste in essere da alcuni utenti del dispacciamento i quali (con particolare riferimento alle unità di consumo localizzate in Sardegna), sfruttando alcune incongruenze che caratterizzavano il meccanismo all’epoca in vigore per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento, riuscivano a conseguire profitti impropri, i cui oneri erano posti a carico del sistema (e, quindi, della generalità della clientela finale);
- in particolare, alcune anomalie presenti nel predetto meccanismo di calcolo consentivano, agli utenti del dispacciamento, di trarre profitti, estranei alle finalità della disciplina degli sbilanciamenti, mediante una programmazione dei prelievi delle unità di consumo a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (in assenza delle predette anomalie nel meccanismo, tali programmazioni, anch’esse anomale, non avrebbero consentito di ottenere profitto);
- tali comportamenti speculativi costituiscono un abuso di una regolazione ai danni del sistema: essi, infatti, sono volti a conseguire profitti estranei alle finalità e alle funzioni del servizio di dispacciamento, il quale comporta un intervento del gestore del servizio (Terna S.p.A.) volto a garantire, in tempo reale, la copertura degli sbilanciamenti conseguenti al mancato rispetto dei programmi vincolanti da parte degli utenti; in tale contesto, la disciplina degli sbilanciamenti dovrebbe fornire, agli utenti, un adeguato incentivo a programmare correttamente e non può costituire uno strumento, da parte di questi ultimi, per conseguire profitti con oneri a carico del sistema; con le predette deliberazioni, pertanto, l’Autorità ha corretto la regolazione per precludere agli utenti il conseguimento di tali risultati, in coerenza coi principi di razionalità economica e di buona amministrazione;
- con la sentenza 1648/2014, il Tar Lombardia ha annullato le predette deliberazioni per difetto di motivazione sull’urgenza e difetto di consultazione; tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 1532/2015, il quale, peraltro, ha espressamente riconosciuto all’Autorità la possibilità *“di adottare un atto generale di regolazione della materia degli sbilanciamenti, così come degli oneri di dispacciamento (in specie laddove – come nel caso in esame – sussistano indizi i quali inducono a ritenere che la regolamentazione attuale consenta l’adozione di condotte opportunistiche da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo in sede di rivendita dell’eccedenza energetica a sbilanciamento)”*;
- pertanto, gli annullamenti intervenuti non hanno consumato il potere dell’Autorità di porre rimedio ai difetti della regolazione all’epoca vigente e contrastare le predette condotte opportunistiche, purché l’intervento sia

compiuto nel rispetto delle garanzie partecipative previste, in particolare della consultazione aperta agli operatori interessati;

- con il documento 163/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato una specifica consultazione su possibili misure volte a correggere, per il futuro, le distorsioni che caratterizzano il previgente meccanismo per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento; in tale procedimento, l'Autorità dovrà tenere conto anche delle modifiche legislative sopravvenute con il decreto-legge 91/14, che ha prescritto di rimuovere le macrozone Sardegna e Sicilia;
- con riferimento, invece, ai periodi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, in cui hanno trovato applicazione le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, annullate dal giudice amministrativo, in seguito ad alcune segnalazioni di utenti del dispacciamento sono stati acquisiti elementi che mostrano la presenza di situazioni sproporzionate, derivanti dalla mera applicazione, da parte di Terna, della disciplina degli sbilanciamenti previgente alle predette deliberazioni; in particolare, emerge che:
  - utenti che hanno conformato la propria condotta, nell'ambito del servizio di dispacciamento, alle finalità del servizio e alle previsioni introdotte con i provvedimenti correttivi successivamente annullati, si sono visti fatturare, da Terna, corrispettivi di sbilanciamento particolarmente elevati, tali da incidere negativamente – in alcuni casi – sullo stesso equilibrio economico finanziario dell'impresa;
  - utenti che avevano tenuto le sopra richiamate condotte anomale (reiterate anche durante la vigenza delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel) si sono visti accreditare, da Terna, importi per ammontare elevato, conseguendo, in tal modo, quel profitto che gli interventi dell'Autorità avevano sterilizzato;
  - i conseguenti oneri complessivi per il sistema (a carico quindi della clientela finale) ammontano a più di cinquanta milioni di euro

**RITENUTO CHE:**

- le situazioni rilevate, che si verrebbero a consolidare in conseguenza dell'annullamento delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, in assenza di un intervento dell'Autorità, risultino incoerenti e sproporzionate;
- sia, pertanto, opportuno, in coerenza coi principi di razionalità economica e buona amministrazione, intervenire a definire una nuova regolazione della disciplina degli sbilanciamenti per il periodo di applicazione dei predetti provvedimenti, al duplice fine di:
  - (a) tutelare gli utenti che, in tale periodo, hanno confidato senza colpa nell'applicazione di una disciplina degli sbilanciamenti coerente con le finalità e le funzioni del servizio di dispacciamento sopra descritte, e senza porre in essere condotte speculative,

- (b) garantire l'applicazione di una regolazione del servizio di dispacciamento coerente con le predette finalità;
- sia, a tal fine, necessario avviare un procedimento per l'adozione della predetta disciplina, nel pieno rispetto delle garanzie partecipative e della consultazione degli operatori interessati;
  - sia, inoltre, necessario, nelle more del predetto procedimento, invitare Terna a gestire le attività di conguaglio relative al predetto periodo temporale

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di una disciplina degli sbilanciamenti relativa ai periodi in cui, negli anni 2012, 2013, 2014, hanno trovato applicazione le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, al fine di garantire le esigenze descritte in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2015;
4. di invitare Terna a gestire le attività di conguaglio delle partite economiche relative ai periodi di cui al precedente punto 1, tenendo in considerazione il procedimento oggetto del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

9 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*